



COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTÀ DI PALERMO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI
PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI
NATURA TRIBUTARIA,
EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE
E COMPENSAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI
PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Sommario

CAPO I - RATEIZZAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi
- Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento
- Art. 4 - Modalità di rateizzazione
- Art. 5 - Interessi
- Art. 6 - Domanda di concessione
- Art. 7 - Procedimento
- Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

CAPO II - COMPENSAZIONE

- Art. 9 - Compensazione relativa a tributi comunali
- Art. 10 - Compensazione tra crediti e debiti
- Art. 11 - Norme in contrasto
- Art. 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegato: Schemi

- Modulo richiesta di rateizzazione
- Modulo di richiesta compensazione crediti e debiti relativi a tributi comunali



CAPO I

RATEIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale:

- a. siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- c. sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:
 - a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra documentazione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
 - b. in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione decade immediatamente ed il residuo importo sarà riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni;
 - c. il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;
 - d. è in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.
2. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. La richiesta di rateizzazione non può essere presentata dopo l'inizio della procedura esecutiva.
4. In ogni momento il debito potrà essere estinto in unica soluzione.



Art. 4 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito può essere concessa, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio (secondo i criteri di cui al successivo comma 2) e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
2. Il funzionario responsabile, può concedere il pagamento dilazionato in un numero rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - da € 101,00 a € 400,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
 - da € 401,00 a € 900,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - da € 901,00 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.501,00 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 3.001,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - oltre € 10.001,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione dovrà prevedere l'escussione "a semplice richiesta scritta".
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

Art. 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente/debitore.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite

Art. 6 - Domanda di concessione

1. Il contribuente/debitore che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al competente ufficio di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:



- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di liquidazione, avviso di accertamento, ingiunzione, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui al comma 2 non verranno prese in considerazione dall'ufficio.

Art. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del relativo tributo comunale o dell'entrata extra - tributaria o patrimoniale, che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere ai contribuenti/debitori qualsiasi ulteriore documentazione ritenga necessaria ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente/debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla L. 445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente concessi a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Il Funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale o dell'entrata extratributaria o patrimoniale, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente il provvedimento di diniego, sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulti moroso relativamente a rateizzazioni richieste precedentemente.
5. Qualora il debito derivi da somme riscosse tramite concessionario, una copia del provvedimento di rateizzazione sarà inoltrata allo stesso concessionario da parte dell'ufficio competente.



CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 9 – Compensazione relativa a tributi comunali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a. è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal comune, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b. la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - c. nel caso in cui le somme a credito, siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
 - d. la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo;
3. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà e entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi e/o entrate extra – tributarie e/o patrimoniali, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi e/o entrate extra – tributarie e/o patrimoniali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo e/o entrate extra – tributarie e/o patrimoniali, a debito.
5. L'ufficio ragioneria, a seguito comunicazione del Funzionario responsabile del relativo tributo comunale o dell'entrata extra - tributaria o patrimoniale, che ha riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata e che procede alla determina di compensazione, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.



Art. 10 - Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. Del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti di varia natura e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma (credito commerciale a seguito fornitura e/o prestazione di servizio fornita al Comune, contributi vari a seguito trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, stipendi in quanto dipendenti comunali, indennità in quanto amministratori e/o consiglieri comunali) viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
4. L'ufficio ragioneria, a seguito comunicazione del Funzionario responsabile del relativo tributo comunale o dell'entrata extra - tributaria o patrimoniale, che ha riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata e che procede alla determina di compensazione, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito (nel caso di stipendi dei dipendenti comunali si procede a trattenere il quinto dello stipendio).
5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore

Art. 11 - Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.



**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE
CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI**

__ 1 __ sottoscritt _____

nato il _____ a _____

e residente in _____ via/piazza _____

n. _____ tel n. _____ in qualità _____

della ditta _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI :

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 9 e/o 10 del **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI** approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

_____, li _____

In Fede



Al Comune di Capaci
UFFICIO TRIBUTI
 Via Vittorio Emanuele, 200
 90040 - Capaci

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
 a _____ (Prov. ___) e residente a _____ (Prov. ___)
 in via _____ Codice Fiscale/P.I. _____
 in proprio (se persone fisiche);
 in qualità di (se persone giuridiche) _____
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
 del/della _____ Codice Fiscale/P.I. _____

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI RUOLI ORDINARI:

ANNO DI IMPOSTA	Avviso numero	Emesso in data	Notificato in data	Importo

CHIEDE

di poter versare le somme dovute in numero (in cifre) _____ (in lettere) _____ rate.

DICHIARA

● Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000):

1) di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dovuta ai seguenti motivi:

● Di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento Comunale per la "Concessione di rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria, estratributaria e patrimoniale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____, sono previste le seguenti condizioni:

1. il carico di tributi arretrati di cui è richiesta la rateizzazione (comprensivo di sanzioni, oneri e spese) è ripartito in rate mensili, di pari importo;
2. il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito:

IMPORTO	MASSIMO RATE CONCEDIBILI	MASSIMO MESI CONCEDIBILI
da 101,00 a 400,00 Euro	4	4
da 401,00 a 900,00 Euro	8	8
da 901,00 a 1.500,00 Euro	12	12
da 1.501,00 a 3.000,00 Euro	18	18
da 3.001,00 a 5.000,00 Euro	24	24
da 5.001,00 a 10.000,00 Euro	36	36
oltre 10.000,00 Euro	72	72

3. il versamento della prima rata deve essere eseguito entro il termine di giorni 10 dall'accettazione del piano di rateizzazione; le ulteriori rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;

4. le rate saranno maggiorate degli interessi calcolati secondo il tasso legale dal giorno di scadenza del termine di pagamento;

5. il mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, comporta la decadenza della rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro **30 giorni** in unica soluzione.

ALLEGATI - copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento e dei propri diritti in merito

Data _____ Firma _____

